



\*\*Copia\*\*

# COMUNE DI AMENDOLARA

(Provincia di Cosenza)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 del 29/09/2020

### OGGETTO:

**Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2020.**

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore diciannove e minuti quindici, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune di Amendolara, alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, seduta pubblica che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome	Presente
1. CIMINELLI Salvatore Antonio	Sì
2. APRILE Pasquale	Sì
3. SCIGLIANO Prospero	Sì
4. SALVATORE Luigi	Sì
5. SOLDATO Angelo	Sì
6. DE VITA Luciana	Sì
7. SANTAGATA Daniele	Sì
8. MARTORANO Francesco	No
9. GAETANO Vincenzo	No
10. MELFI Mario	No
11. MATURO Antonio	No
12. MURGIERI Paola	Sì
13. STAMATO Mariateresa Annalisa	No
Totali Presenti:	8
Totali Assenti:	5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Signor SOLDATO Angelo, nella sua qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Nicola DI LEO.

La seduta è pubblica.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 267/00 e s.m. i pareri:

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA**

Per quanto riguarda la regolarità tecnica, esprime parere:

FAVOREVOLE

X

## NON FAVOREVOLE

Data: 29/09/2020

Il Responsabile del Settore  
F.to: DI LEO Dott. Nicola

#### **IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA**

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

## FAVOREVOLE

X

## NON FAVOREVOLE

Copertura Finanziaria

SI  NO

Data: 29/09/2020

Il Responsabile del Settore Finanziario  
E.to: Rag. Salvatore PUGLIA

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

**Richiamata** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

*753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

*754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.*

*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

**Visto** il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria – approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N.12 del 29 settembre 2020;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Viste** le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale (N.38 29 settembre 2014 e N.39 del 29 settembre 2014) con le quali l'Ente ha provveduto a fissare le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge N.147/2013;

Dato atto che per l'IMU era stata fissata l'aliquota dell'0,96%, mentre per la TASI era stata fissata l'aliquota dello 0,1%;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Ritenuto di mantenere inalterata la tassazione complessiva del 10,6%, non consentendo le condizioni del bilancio comunale un decremento di questa entrata;

**Visto** l'art. 106, comma 3-bis, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, che, limitatamente all'anno 2020, ha differito il predetto termine al 31 ottobre;

**Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; Con 8 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 8 Consiglieri presenti e votanti,

## D E L I B E R A

- 1) di approvare per l'anno 2020 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU %
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,6%
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,5%
3	Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
4	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	0,1%

- 2) di determinare per l'anno 2020 le detrazioni d'imposta come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00
2	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	200,00
3	Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 .....	200,00

- 3) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 3) del presente dispositivo;
- 4) copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020;

- 5) di dichiarare, successivamente, con 8 voti favorevoli, espressi in forma palese, su 8 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4<sup>a</sup> comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.-

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
F.to: SOLDATO Angelo

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Nicola DI LEO

### C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/10/2020,

N. 406 del Registro Pubblicazioni

Amendolara, lì 01/10/2020

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Nicola DI LEO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Amendolara, lì 01/10/2020

Il Segretario Comunale  
Dott. Nicola DI LEO

### D I C H I A R A Z I O N E D I E S E C U T I V I TÀ

#### DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-set-2020



Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)



Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Data: 01/10/2020

Il Segretario Comunale  
F.to: Dott. Nicola DI LEO

**Comune di AMENDOLARA**  
**Provincia di COSENZA**  
**Parere n.14/2020**

**Oggetto: regolamento Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2020.**

*La sottoscritta, dott.ssa Lucia Tiriolo, nominata Revisore Unico dei Conti con delibera n. 39 del 13 novembre 2018 del Consiglio Comunale di Amendolara*

*Vista la richiesta del Segretario Comunale del Dott. Nicola Di Leo pervenuta per pec in data 22 settembre 2020 con la quale si chiede di esprimere il parere sulla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, recante “Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione delle aliquote per l’anno 2020.” e sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale recante Adozione piano triennale fabbisogni personale*

*Visto l’art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e così disciplina: «A decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;*

**Considerato** che il legislatore ha ridisciplinato l’IMU sulla base della disciplina inherente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Dato atto** che il Comune di Amendolara, a seguito di detto quadro normativo, ha ravvisato l’opportunità di approvare un nuovo regolamento IMU;

**Considerato** che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Tenuto conto** che sono stati acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

**Considerato** che ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 viene rilasciato il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria

*Tanto premesso, esaminati gli atti ricevuti*

**ESPRIME**

*Parere favorevole all' approvazione della proposta di Deliberazione del regolamento per l'applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) - Determinazione delle aliquote per l'anno 2020.*

Catanzaro li 29 settembre 2020

*Il Revisore unico  
Dott.ssa Lucia Tiriolo*  
**TIRIOLO**  
**LUCIA**  
29.09  
.2020  
10:01:19  
UTC

